



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

cons. Gioacchino Alessandro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 192/2024

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **68502** del registro di segreteria,
promosso con ricorso depositato il 23 settembre 2021 ad istanza del

sig: **A.C.**, nato a OMISSIS (C.F. OMISSIS) rappresentato e difeso,

congiuntamente e disgiuntamente, tra loro, in virtù di procura allegata

telematicamente all'atto introduttivo, dagli avv.ti Leonardo Canto (C.F.

CNTLRD82P24G273K Fax 0918436402 PEC

avv.leonardocanto@pec.it) e Domenico Pane (C.F.

PNADNC87T10G273F PEC domenico-pane@pecavvpa.it fax

0918436403), elettivamente domiciliato presso il di loro studio sito in

Palermo alla Via Nunzio Morello n. 23 presso cui dichiara di voler

ricevere ogni eventuale avviso e comunicazione a norma del disposto

degli artt. 133 co. 3 e 176 co. 2 c.p.c.;

CONTRO

-I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del

Presidente pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale

dell'Istituto, in Roma, via Ciro il Grande, n. 21 (c.f.: 80078750587),

elettivamente domiciliato in Palermo, Via F. Laurana, n. 59;

rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv.ti Tiziana G.

Norrito (c.f.: NRRTNG70H55F061Y, Pec:

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) e

Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) -giusta procura

generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23

gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131;

Visti il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza pubblica del 10 maggio 2024, con l'assistenza della

sig.ra Michela Montalbano, i procuratori delle parti, come da verbale.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente chiede il riconoscimento del *diritto a percepire la pensione di reversibilità cat. VOCTPS della coniuge separata, deceduta il 12.12.2019, con decorrenza gennaio 2020, nella complessiva misura di euro 9.898,48 lorde annue, nella misura prevista dalla legge pari al 60% del dovuto al dante causa, con ulteriore riduzione legata ai redditi propri del ricorrente o altra cifra ritenuta di giustizia*; chiede altresì la condanna dell'Istituto *al pagamento a favore del ricorrente dei ratei di pensione di reversibilità non erogati, a far data dal mese di Gennaio 2020 pari ad euro 17.512,69 lorde o altra cifra ritenuta di giustizia, maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei delle rispettive scadenze al saldo.*

Esponeva che, essendo deceduta il 12 dicembre 2019, in costanza di

separazione coniugale, la propria ex coniuge sig.ra M. A. (nata a OMISSIS), egli presentava istanza per ottenere la quota di reversibilità della pensione, per il tramite del patronato INAPI, in data 23 gennaio 2020, istanza che l'INPS non riscontrava e che, anzi, veniva successivamente a conoscenza che la stessa era stata archiviata.

In diritto evidenziava che la pensione ai superstiti è prestazione che viene riconosciuta ai familiari, individuati dalla legge, del pensionato deceduto, e nei casi di separazione dei coniugi non vi sono ostacoli per l'accesso alla pensione di reversibilità, cui ha diritto anche il coniuge separato, sussistendo detto diritto anche a prescindere dall'obbligo di versare eventuale assegno di mantenimento (citando Cass. n. 4555/2009 e n. 15516/2003).

2. L'INPS, regolarmente costituitosi in giudizio, chiedeva di *Dichiarare cessata la materia del contendere poiché la prestazione richiesta da parte ricorrente è stata erogata; – Per il caso di mancata adesione del ricorrente alla richiesta di cmc, rigettare con ogni statuizione il ricorso. – Compensare le spese del giudizio.*

Deduceva invero che seppur in data 12.05.2020 l'istanza del ricorrente volta all'ottenimento della pensione di reversibilità del coniuge separato veniva respinta, successivamente al deposito del ricorso (avvenuto il 23.09.2021), e più precisamente in data 05.10.2022, il Sig. C. presentava una nuova domanda di pensione di reversibilità: tale domanda trovava accoglimento in data 17.01.2023, e l'odierno ricorrente riceveva quanto di spettanza in data 20.02.2023; precisamente, col pagamento di febbraio veniva corrisposta la

mensilità corrente di pensione, oltreché i ratei arretrati a far data dall'01.01.2020, e cioè dal primo giorno del mese successivo al decesso della pensionata Sig.ra A. M.(12.12.2019).

3. All'udienza del 12 luglio 2023, il Giudice, vista la richiesta di parte ricorrente di un breve rinvio per valutare tramite proprio consulente di parte la correttezza della liquidazione esperita dall'Inps, e visto che l'Inps che non si opponeva al rinvio, disponeva che l'Inps producesse un prospetto di calcolo analitico relativo alle mensilità computate nella liquidazione prodotta dall'INPS [cedolino accreditamento 2/2023]entro il termine di 60 giorni, rinviando la causa all'udienza del 14.12.2023.

4. All'udienza del 14 dicembre 2023, il ricorrente contestava la liquidazione delle spettanze di cui al cedolino di liquidazione allegato dall'INPS, fornendo al riguardo un proprio prospetto di calcolo (da cui emergeva un credito residuo superiore a 6.900 euro), insisteva, pertanto, nei motivi limitatamente alla somma residua a credito da versare e chiedeva la condanna alle spese di giudizio; l'INPS insisteva invece sulla correttezza della liquidazione prodotta di cui al lotto di lavoro n. 29 del 10 gennaio 2023; il Giudice, in considerazione di quanto sopra, ordinava all'INPS di produrre un prospetto di calcolo analitico atto a conciliare i dati contenuti nel prospetto liquidazione già prodotto con il prospetto fornito dal ricorrente indicando, in riferimento agli arretrati liquidati, le voci dettagliate, ossia: le mensilità arretrate in relazione a ciascuna annualità con relativi importi e le 13° mensilità nonché le relative ritenute che hanno determinato il suddetto calcolo. Assegnava per l'incombenza il termine di 60 giorni, e fissava l'udienza

del 10 maggio 2024 ore 10:30 per la prosecuzione del giudizio con termine fino a 20 giorni prima per il deposito di note.

5. In data 14 marzo 2024 il ricorrente depositava note autorizzata con cui, premesso che già alla precedente l'Istituto non aveva neppure provveduto al deposito di un analitico prospetto di calcolo relativo alla liquidazione delle spettanze la cui misura è oggetto del contendere e che l'Istituto non ha correttamente ottemperato al deposito del prospetto per come statuito dal Giudice, insisteva sui motivi del ricorso in riferimento alla sola ulteriore differenza a credito che, ad oggi, deve erogarsi in favore del ricorrente per ulteriori € 6.932,83 nette, con espressa riserva di articolare mezzi istruttori che dovessero rendersi necessari a seguito del contegno difensivo della controparte.

6. All'odierna udienza pubblica, l'avv. Pane si riportava alle proprie note autorizzate, depositate a marzo, insistendo per le differenze pretese secondo la propria consulenza di parte, con condanna alla spese e distrazione a favore dei difensori, e contestava le deduzioni formulate da ultimo dall'INPS, chiedendo la decisione. L'avv. Norrito rilevava che non c'è contestazione sul calcolo del 60% della pensione del coniuge e nemmeno sulle mensilità dovute che ammontano a quarantuno sia secondo gli atti amministrativi (c.d. lotto di lavorazione) prodotto dall'INPS sia secondo quanto esposto dalla difesa nel prospetto fornito che non può assurgere a CTP; insisteva quindi nella propria posizione e chiedeva la decisione della causa.

Il Giudice poneva la causa in decisione.

Considerato in

DIRITTO

I. Come esposto in narrativa, occorre preliminarmente osservare che, quanto alla spettanza della pensione di reversibilità al coniuge superstite separato e alla decorrenza della stessa dal mese successivo alla morte della coniuge titolare del trattamento pensionistico, ossia dal 1° gennaio 2020, le parti si sono date reciprocamente atto del mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio che è in senso satisfattivo per il ricorrente.

Deve pertanto dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità ed alla relativa decorrenza.

II. Per quanto riguarda, invece, la domanda di condanna al pagamento delle somme a titolo di arretrati, le parti non concordano sulle somme liquidate, talché la materia del contendere non può ritenersi cessata e non può addivenirsi a una pronuncia in tal senso; segnatamente, oltre a quanto già erogato dall'INPS (euro 49.959,25 al lordo per arretrati anno precedente ed euro 1.391,82 a titolo di arretrati anno corrente [2023], per complessivi euro 40.823,29 al netto delle ritenute, cfr. cedolino n. 2/2023 prodotto all'atto della costituzione), il ricorrente pretende ancora la liquidazione di ulteriori somme, ossia l'ulteriore importo di euro 6.932,83.

A tal riguardo, sebbene parte ricorrente si sia diligentemente fatta carico di fornire un prospetto di calcolo delle somme dovute, ponendo alla base di tale conteggio l'ammontare mensile della pensione riconosciuta dall'INPS (pari a euro 1.391,82) e gli importi delle ritenute

mensili indicate nel suddetto cedolino dall'INPS (euro 217,49 per le mensilità ed euro 347,96 per la tredicesima), da cui ha dedotto l'insufficienza della liquidazione dell'INPS, tale doglianza non appare fondata; dal lotto di lavorazione fornito (solo) *in limine litis* dall'Istituto emerge non soltanto che l'Istituto ha liquidato al sig. C., quale coniuge superstite, la pensione di reversibilità per un ammontare corrispondente al 60% della pensione in godimento al coniuge deceduto, come preteso in ricorso dal ricorrente e pacificamente riconosciuto dalle parti, ma anche che gli arretrati sono stati interamente pagati, prendendo a corretto riferimento la misura di € 15.275,32 quale pensione annua lorda per il periodo dal 1.1.2020 al 31.12.2021, con aumento per il 2022 ad € 15.565,60, per complessivi euro 46.116,24; a tali somme l'INPS ha altresì aggiunto le tredicesime maturate, per un importo pari ad € 3.843,02 (1.272,94 per il 2020 e il 2021, ed euro 1.297,13 per il 2022), pervenendo così a un totale di € 49.959,26, importo coincidente con quello indicato nel cedolino n. 2/2023 tra gli arretrati degli anni precedenti.

A questo sub totale si aggiunge il pagamento della mensilità lorda riferita a gennaio 2023 e, a regime, la corresponsione delle rate mensili da febbraio 2023.

È allora chiaro che la ricostruzione computistica alternativa di cui alla simulazioni di calcolo offerta dal ricorrente a fronte della liquidazione dell'INPS reputata dal medesimo ricorrente non pienamente soddisfattiva, non può trovare credito, avendo l'Ente medesimo dato contezza delle somme liquidate attraverso il puntuale riscontro

esplicativo contenuto nel lotto di lavorazione prodotto; avverso il quale il ricorrente ha formulato solo generiche contestazioni senza però essere in grado di indicare puntualmente specifiche discordanze o somme rimaste da pagare.

Avendo, dunque, l'INPS in definitiva dato conto delle modalità di determinazione della misura della pensione (60% della pensione del coniuge deceduto) e del calcolo degli arretrati dovuti – per un importo annuo che, peraltro, è all'evidenza maggiore anche della richiesta formulata dal ricorrente in ricorso (*euro 9.898,48 lorde annue, nella misura prevista dalla legge pari al 60% del dovuto al dante causa con ulteriore riduzione legata ai redditi propri del ricorrente*), senza considerare che l'importo della pensione di reversibilità è soggetta alle riduzioni delle percentuali di legge in applicazione dei limiti di cumulo con i redditi - limite che varia annualmente, ai sensi della tab. f richiamata dall'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 e che, secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. n. 162/2022 e n. 241/2016) *tengono conto della diminuzione dello stato di bisogno del pensionato che deriva dalla disponibilità di un reddito aggiuntivo e tendono a bilanciare i diversi valori coinvolti modulando la concreta disciplina del cumulo, in necessaria armonia con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza* - si ritiene che il ricorrente, alla luce di quanto riportato nel lotto analitico prodotto dall'INPS circa le spettanze liquidata, sia stato soddisfatto e non gli spettano ulteriori competenze.

Avendo, dunque, l'INPS correttamente e compiutamente provveduto

sulla sua pretesa in via amministrativa in corso di causa va pronunciata

l'inammissibilità del ricorso in parte qua per sopravvenuta carenza di

interesse alla pronuncia giudiziale.

Allorquando, infatti, la sopravvenienza di un fatto, che si assume

suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere,

sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale

prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia

dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della

materia del contendere, ove abbia determinato il soddisfacimento del

diritto azionato con la domanda dell'attore, ma in una valutazione (della

persistenza) dell'interesse ad agire, con la conseguenza del

sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ragione

dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa.

Resta inteso che eventuali conguagli fiscali, per i maggiori o minori

importi trattenuti dall'Istituto erogante rispetto al dovuto, in relazione ai

redditi complessivi risultanti per ciascuna annualità esulano dal

presente giudizio, in disparte il fatto che il ricorrente non ha comunque

contestato le aliquote al riguardo applicate dall'INPS.

II. Le spese seguono il principio della c.d. soccombenza virtuale e si

pongono a carico dell'INPS, liquidandole come da dispositivo, atteso

che il riconoscimento della pretesa e la liquidazione delle spettanze da

parte dell'INPS è avvenuta solo dopo il deposito del ricorso e che gli

atti (lotto di lavorazione) da cui potere trarre contezza della piena

soddisfazione della pretesa è stata prodotta dall'amministrazione con

grave ritardo, solo *in limine* all'odierna udienza, restando prima

	10	
	disattese le ordinanze all'uopo emesse da questo giudicante.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n. 68502 , dichiara in parte cessata la materia del contendere e, in	
	parte, l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di	
	interesse ad agire.	
	Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite nella misura di euro	
	1.000,00, (mille/00), comprensive di spese generali, oltre IVA e CPA	
	se dovute.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 14 maggio 2024.	
	IL	
	GIUDICE	
	Gioacchino Alessandro	
	Depositata in Segreteria nei modi di legge (f.to	
	digitalmente)	
	Palermo, 17 maggio 2024	
	Pubblicata il 20 maggio 2024	
	Il Funzionario Responsabile	
	del Servizio Pensioni	
	Dott.ssa Mariolina Verro	
	(firmato digitalmente)	

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si dispone che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Giudice

Gioacchino Alessandro

(f.to digitalmente)

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento

omettere le generalità e gli altri dati identificativi di A.C. c.f. OMISSIS, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 20 maggio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)